

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Ditta Salumificio Nadia di Moriondo Pietro & C. S.n.c. di rinnovo con variante della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Caluso ad uso irrigazione aree verdi e scorta antincendio.

(Pratica n. 010469 - Cod. Utenza TO11763)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 906-33162 del 01.12.2016; Codice Univoco: TO-P-00116.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo con variante (*variazione uso da industriale a civile*) della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda profonda rilasciata, in forma precaria, con la D.D. n. 149-8289 del 8.3.2012 alla Ditta Salumificio Nadia di Moriondo Pietro & C. S.n.c., con sede legale in Caluso – Via Pasubio n. 50, Fraz. Aré - C.F. e P. Iva 03107020012 e da essa pertanto richiesto, ad uso irrigazione aree verdi e scorta antincendio (uso **Civile** di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata massima complessiva di 2 l/s e 0,13 l/s di media, derivata da n. 1 pozzo descritto in premessa (nr. pr. **010469** - Cod. Utenza **TO11763**);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)